



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

# PO FESR 2007-2013

**LINEE GUIDA PER LE AZIONI DI INFORMAZIONE  
E PUBBLICITÀ**

La Sardegna cresce con l'Europa

# INDICE

Premessa.....	2
<b>I PARTE <i>Le novità</i> .....</b>	<b>3</b>
Le principali novità introdotte dai Regolamenti .....	3
<b>II PARTE <i>Gli impegni</i>.....</b>	<b>4</b>
1. Gli interventi informativi a cura dei <i>beneficiari</i> .....	4
2. Gli interventi informativi a cura del <i>Responsabile di Linea di Attività</i> .....	9
3. Gli interventi informativi a cura dell' <i>Autorità di Gestione</i> .....	11
4. Casi particolari: progetti denominati “ammissibili”, di “prima fase” e “a cavallo” .....	13
<b>III PARTE <i>Gli strumenti</i>.....</b>	<b>14</b>
1. Estratto della normativa comunitaria aggiornato al 31.12.09 .....	14
2. Glossario dei termini comunitari .....	23

## Premessa

Rafforzare la visibilità dell'Unione Europea nell'azione di supporto allo sviluppo dell'Isola, contribuire alla crescita del cittadino europeo, far conoscere le opportunità dei Fondi comunitari a tutti i potenziali destinatari, rendere conto dei risultati conseguiti dalla politica di coesione, sono gli impegni minimi che la Commissione Europea, gli altri Stati Membri e i cittadini stessi chiedono a chi ottiene risorse per favorire la competitività del proprio territorio.

Ben al di là degli obblighi regolamentari, la diffusione di informazioni e la pubblicità sui Fondi strutturali rappresentano leve importantissime per raggiungere gli obiettivi di crescita enunciati nei Programmi Operativi. In quest'ottica, l'Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna 2007-2013 non solo ha recepito i contenuti dei regolamenti sugli obblighi di informazione e comunicazione, ma ha voluto estenderne la portata attraverso il proprio Piano di Comunicazione<sup>1</sup>.

Nascono così le *Linee guida per le azioni di informazione e pubblicità*, con l'obiettivo di accompagnare i diversi attori dello sviluppo, accrescendo l'efficacia dell'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali del PO FESR Sardegna.

Le presenti *Linee guida* sono organizzate in tre parti. Nella prima vengono riprese le principali novità introdotte dai Regolamenti, nella seconda si richiamano gli impegni in materia di informazione e comunicazione posti in capo ai diversi soggetti coinvolti nell'attuazione e nella terza, di servizio, è riportata la normativa più aggiornata e un breve glossario dei principali termini utilizzati in ambito comunitario.

Più in particolare, la seconda parte è stata pensata come un processo *bottom up*: individua e illustra in modo sintetico e corredato di esempi, le azioni informative richieste in relazione al ruolo svolto dai vari attori nell'*iter* attuativo degli interventi. Si rivolge *in primis* a chi attua o realizza la singola operazione, il beneficiario, risalendo al coordinatore di "gruppi" di operazioni, il Responsabile di una Linea di Attività (RdLA) che deve anche vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni da parte dei beneficiari, per giungere poi al responsabile del PO, l'Autorità di Gestione, cui compete la responsabilità finale dell'azione amministrativa.

Il documento si rivolge quindi a tutti i potenziali interessati all'attuazione del PO FESR: oltre ai Responsabili di Linea di Attività del Programma, sarà messo a disposizione degli Organismi intermedi, dei referenti della comunicazione sui Fondi strutturali presso gli URP della Regione Sardegna, del Partenariato istituzionale, economico e sociale, dei beneficiari potenziali ed effettivi (pubblici e privati), compresi gli Enti locali, del grande pubblico, e sarà diffuso tramite il sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

Le indicazioni che seguono rappresentano una grande opportunità per tutti i cittadini sardi e i potenziali destinatari delle azioni del PO FESR Sardegna di ampliare la conoscenza e quindi la possibilità di corretto utilizzo delle risorse del Programma. Analogamente agli altri obblighi connessi all'utilizzo dei Fondi comunitari, la mancata applicazione delle regole descritte nel seguito vanifica l'ammissibilità degli interventi alla rendicontazione e determina quindi la revoca dei finanziamenti concessi.

<sup>1</sup> Di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 24/14 del 29 aprile 2008.

## I PARTE *Le novità*

### Le principali novità introdotte dai Regolamenti

La normativa per il periodo di Programmazione 2007-2013 conferma il ruolo strategico attribuito alle azioni di informazione e pubblicità già previste nella precedente fase di programmazione, aggiornando alcuni aspetti e introducendo novità rilevanti.

Le principali novità introdotte dall'art. 69 del **Reg. CE n. 1083 del Consiglio** dell'11 luglio 2006 e dagli artt. 2-10 e dall'Allegato I del **Reg. CE n. 1828 della Commissione** dell'8 dicembre 2006 riguardano:

1. l'abbassamento del limite per l'adozione della cartellonistica e delle targhe esplicative permanenti a operazioni di importo superiore ai 500.000 euro
2. la modifica nelle informazioni da inserire nella cartellonistica e nelle targhe espositive permanenti;
3. la previsione dell'utilizzo di una frase che permetta di evidenziare il valore aggiunto dell'intervento comunitario a livello regionale e locale;
4. la diffusione dell'elenco dei beneficiari delle risorse del Programma tramite il sito *web*;
5. la previsione di un'attività informativa di lancio del Programma e di un'altra a cadenza annuale per presentarne i principali risultati, i Grandi progetti e le *Best practice*;
6. l'istituzione di Reti per lo scambio comunitarie per lo scambio di pratiche esemplari .

Questi aspetti saranno illustrati in dettaglio nelle pagine successive insieme agli interventi informativi a cura dei Beneficiari, dei Responsabili di Linea di Attività e dell'Autorità di Gestione.

## II PARTE *Gli impegni*

### 1. *Gli interventi informativi a cura dei beneficiari*

Il beneficiario è «l'operatore, organismo, impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni». Nel quadro dei Regimi di aiuto i beneficiari sono le «imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto o ricevono l'aiuto pubblico»<sup>2</sup>. I beneficiari del PO FESR hanno un peso fondamentale, per la loro vicinanza ai cittadini, nel contribuire a dare evidenza al ruolo svolto dalla Regione Sardegna, dalla Repubblica Italiana e dall'Unione Europea nella crescita e lo sviluppo dell'Isola.

In particolare spetta al beneficiario:

#### 1) Garantire l'informazione ai partecipanti

Il beneficiario deve informare i partecipanti all'operazione in corso di realizzazione che l'operazione è stata selezionata e ha ottenuto un finanziamento nell'ambito del PO FESR. Nei relativi documenti e atti comparirà quindi almeno l'indicazione del Programma, della Linea di Attività e la denominazione dell'operazione.

#### 2) Accettare l'inserimento nell'elenco dei beneficiari

Il beneficiario che partecipa a una procedura finanziata dal PO FESR, in caso di ottenimento del beneficio, accetta anche di essere incluso nell'elenco dei beneficiari. L'elenco, pubblicato *on-line* nel sito istituzionale [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) e nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri [www.politichecomunitarie.it](http://www.politichecomunitarie.it), contiene il nome del beneficiario, il titolo del progetto e l'ammontare delle risorse finanziarie pubbliche assegnate per ciascun progetto e viene aggiornato bimestralmente in concomitanza con il monitoraggio dell'operazione.

#### 3) Applicare agli eventuali interventi informativi e pubblicitari attivati le seguenti caratteristiche tecniche, che prevedono:

- a) l'inserimento dell'emblema dell'Unione Europea<sup>3</sup> e il riferimento "Progetto cofinanziato dall'Unione Europea";
- b) l'inserimento dell'indicazione del FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- c) l'inserimento della frase "La Sardegna cresce con l'Europa";
- d) l'inserimento dell'emblema della Repubblica italiana, della Regione Sardegna<sup>4</sup> e, a seguire, del logo dell'Ente (se previsto) etc.

---

<sup>2</sup> Art. 2 del Reg. CE 1083/2006.

<sup>3</sup> Conformemente alle norme grafiche di cui all'Allegato I del Reg. CE 1828/2006 e successive modifiche.

<sup>4</sup> Secondo le indicazioni de "Lo stemma, patrimonio identitario della Regione - linee guida per l'utilizzo degli elementi di identità visiva istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna".

Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte si può omettere l'indicazione del Fondo e la frase "La Sardegna cresce con l'Europa". Qualora l'operazione sia cofinanziata da più di un Fondo, l'indicazione del Fondo richiesta può essere tralasciata.

#### 4) L'installazione della cartellonistica di cantiere

La cartellonistica deve essere esposta durante la realizzazione di infrastrutture o di interventi costruttivi di importo superiore a 500.000 euro.

Il cartello, installato sul luogo delle operazioni, deve contenere sia le informazioni a), b), c) di cui al precedente punto 3) (che dovranno occupare almeno il 25% del cartello) che le informazioni d) del medesimo punto 3).

Sarà cura del beneficiario integrare la Documentazione di progetto trasmettendo al Responsabile di Linea di Attività, attraverso il sistema informativo regionale per il monitoraggio, n. 3 foto digitali che comprovino l'adozione della cartellonistica prescritta, testimonino la realizzazione dell'intervento (anche *in itinere*) e ne documentino il contesto di inserimento. Il cartello andrà sostituito con la targa esplicativa permanente descritta al punto 5).

#### 5) L'esposizione della targa permanente

La targa espositiva permanente, visibile e di dimensioni significative, va apposta in caso di acquisto di un oggetto fisico, di realizzazione di un'infrastruttura o di altri interventi costruttivi di importo superiore a 500.000 euro. La targa va posizionata entro sei mesi dal completamento dell'operazione pena la revoca del finanziamento ricevuto.

La targa, riporta sia le informazioni a), b), c) di cui al precedente punto 3) (che dovranno occupare almeno il 25% del cartello) che le informazioni d) del medesimo punto 3).

Sarà cura del beneficiario integrare la Documentazione di progetto trasmettendo al Responsabile di Linea di Attività, attraverso il sistema informativo regionale per il monitoraggio, n. 3 foto digitali che comprovino l'adozione della targa permanente, testimonino la realizzazione dell'intervento e ne documentino il contesto di inserimento.

Qualora non sia possibile collocare una targa esplicativa permanente su un oggetto fisico, sono adottate altre misure appropriate per pubblicizzare il contributo della Comunità.

## Indicazioni per la realizzazione della cartellonistica di cantiere e della targa permanente.

### Esempio di cartello di cantiere

**La Sardegna cresce con l'Europa**

 **Progetto cofinanziato dall'Unione Europea**  
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

**RECUPERO E RESTAURO DEI SOTTERRANEI DELLA CATTEDRALE DI CAGLIARI**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
**LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM**

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
**LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM**

SOGGETTO AGGIUDICATARIO  
**LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM**

IMPORTO DELL'INTERVENTO  
**LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM**

ONERI PER LA SICUREZZA  
**LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM**

DATA INIZIO LAVORI  
**LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM**

DATA FINE LAVORI  
**LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM**

ALTRO  
**LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM**

  

Avvertenze per la composizione del cartello di cantiere:

Le **dimensioni minime** di un cartello di cantiere sono di 1 metro (larghezza) x 1,5 metri (altezza). Nella realizzazione del cartello dovranno pertanto essere utilizzati tutti gli accorgimenti che assicurino il mantenimento delle proporzioni.

Gli **emblemi istituzionali** utilizzati per i loghi sono disponibili alle seguenti pagine:

Emblema UE:

[http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1\\_it.htm](http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_it.htm)

Emblema Repubblica italiana:

<http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/emblema/emblema.htm>

Emblema Regione Sardegna:

<http://www.regione.sardegna.it/j/v/11?s=1&v=9&c=6556>

I **caratteri e i colori** per il testo contenuto nel cartello sono:

La Sardegna cresce con l'Europa –

carattere Arial

Giallo (Ciano 0% - Magenta 100% - Giallo 100% - Nero 1%)

Verde (Ciano 43% - Magenta 0% - Giallo 100% - Nero 46%)

Rosso (Ciano 0% - Magenta 79% - Giallo 100% - Nero 11%)

Blu (Ciano 100% - Magenta 80% - Giallo 30% - Nero 5%)

In merito al **testo contenuto nel cartello**:

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea - carattere Arial

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - carattere Arial

Denominazione operazione - carattere Arial

## Esempio di targa espositiva permanente



Avvertenze per la composizione della targa espositiva permanente:

Le seguenti istruzioni si riferiscono a una targa con dimensioni minime pari a un formato A4 (29,7 cm di larghezza e 21 cm di altezza). Nella realizzazione di una targa di eventuale altro formato, dovranno pertanto essere utilizzati tutti gli accorgimenti che assicurino il mantenimento delle proporzioni:

Gli **emblemi istituzionali** utilizzati per i loghi sono disponibili nelle seguenti pagine:

Emblema UE: [http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1\\_it.htm](http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_it.htm)

Emblema Repubblica italiana: <http://www.quirinale.it/qnrw/statico/simboli/emblema/emblema.htm>

Emblema Regione Sardegna: <http://www.regione.sardegna.it/j/v/11?&s=1&v=9&c=6556>

I **caratteri e i colori** per il testo contenuto nella targa sono:

La Sardegna cresce con l'Europa – carattere Arial dimensione 26

Giallo (Ciano 0% - Magenta 100% - Giallo 100% - Nero 1%)

Verde (Ciano 43% - Magenta 0% - Giallo 100% - Nero 46%)

Rosso (Ciano 0% - Magenta 79% - Giallo 100% - Nero 11%)

Blu (Ciano 100% - Magenta 80% - Giallo 30% - Nero 5%)

In merito al **testo contenuto nella targa**:

Progetto cofinanziato dall'Unione europea - carattere Arial, corpo 26



FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - carattere Arial, corpo 20

Denominazione e tipo di operazione

Es: Valorizzazione dei Beni culturali - carattere Arial, corpo 14

Recupero e restauro della cattedrale di Cagliari - carattere Arial, corpo 20

## 2. Gli interventi informativi a cura del *Responsabile di Linea di Attività*<sup>5</sup>

Il Responsabile di Linea di Attività collabora con l'AdG nell'attuazione della Linea di Attività di propria competenza e ha la responsabilità dei relativi interventi informativi nei confronti dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e del pubblico.

In particolare il RdLA:

- 1) garantisce che il Programma e le possibilità di finanziamento offerte siano diffuse il più ampiamente possibile presso i potenziali beneficiari, i beneficiari e i cittadini, pubblicando tutti gli Atti relativi alla propria Linea di Attività sul sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it);
- 2) contribuisce a rafforzare il ruolo dell'Unione Europea inserendo in tutti i propri Atti e Documenti almeno l'indicazione del Programma, della Linea di Attività e la denominazione dell'operazione;
- 3) fornisce informazioni chiare e dettagliate sulle modalità di accesso al finanziamento, le domande di finanziamento e le rispettive scadenze, i criteri di selezione delle operazioni da finanziare e le persone di riferimento alle quali rivolgersi per ottenere chiarimenti;
- 4) sensibilizza i beneficiari affinché siano rispettati gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità, con particolare riguardo all'adozione della cartellonistica e delle targhe espositive permanenti e dell'iscrizione nell'elenco dei beneficiari;
- 5) verifica il rispetto degli adempimenti sul corretto uso della cartellonistica e delle targhe espositive permanenti, conservando, insieme alla Documentazione di ciascun intervento, n. 6 foto digitali (n. 3 foto che provino l'adozione della cartellonistica prevista e la realizzazione, anche *in itinere*, dell'intervento e ne documentino il contesto di inserimento, e n. 3 foto che provino l'adozione della targa espositiva permanente, documentino il contesto e l'esistenza dell'intervento);
- 6) informa i potenziali beneficiari e i beneficiari che l'accettazione del finanziamento nell'ambito del PO FESR comporta il loro inserimento nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito *web*. L'elenco dei beneficiari contiene l'indicazione del nome del beneficiario, il titolo del progetto e l'importo delle risorse finanziarie assegnate al progetto;
- 7) verifica l'aggiornamento dell'elenco dei beneficiari;
- 8) collabora con l'AdG fornendo informazioni sugli interventi finanziati dal PO FESR attraverso la redazione di schede descrittive degli interventi selezionati corredate di almeno 3 foto digitali, da utilizzare per la redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione, del Rapporto finale, del Catalogo progetti, per l'organizzazione del Comitato di Sorveglianza e delle visite guidate ai progetti significativi;
- 9) segnala all'AdG le Buone Pratiche da diffondere;

---

<sup>5</sup> Gli interventi informativi previsti per i RdLA vengono adottati anche dagli Organismi intermedi.

**10)** collabora con l'AdG per l'organizzazione dell'evento informativo annuale, fornendo il supporto necessario.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari (es. linee guida, avvisi, materiale pubblicitario etc.) a cura del RdLA, destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico, devono contenere obbligatoriamente:

- a)** l'emblema dell'Unione europea (conformemente alle norme grafiche di cui all'Allegato I del Reg. CE 1828/2006) e il riferimento all'Unione Europea quale "Progetto cofinanziato dall'Unione Europea";
- b)** l'indicazione del FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- c)** la frase "La Sardegna cresce con l'Europa";
- d)** l'emblema della Repubblica italiana e della Regione Sardegna<sup>6</sup>.

Per oggetti promozionali di ridotte dimensioni sono sufficienti i soli emblemi istituzionali.

L'indicazione del Fondo non è richiesta qualora l'intervento informativo e pubblicitario promuova varie operazioni cofinanziate da più di un Fondo.

---

<sup>6</sup> Vedere la nota n. 5.

### 3. Gli interventi informativi a cura dell'Autorità di Gestione

La responsabilità di tutte le azioni di informazione e pubblicità del PO FESR è in capo all'Autorità di Gestione che ha designato quale Responsabile delle attività di comunicazione per il 2007-2013 la Dott.ssa Graziella Pisu (e-mail [gpisu@regione.sardegna.it](mailto:gpisu@regione.sardegna.it), telefono 070-6064706) e quale Referente la Dr.ssa Elena Catte (e-mail [ecatte@regione.sardegna.it](mailto:ecatte@regione.sardegna.it), telefono 070-6067405)

In particolare l'Autorità di Gestione:

- 1) ha elaborato e definito nel Piano di Comunicazione (PdC)<sup>7</sup> l'insieme delle azioni da realizzare sino alla conclusione del Programma, prevedendo strumenti e forme di comunicazione adeguate;
- 2) garantisce che il Programma e le possibilità di finanziamento offerte siano diffuse il più ampiamente possibile presso i potenziali beneficiari, i beneficiari e i cittadini attraverso il sito [web www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) e gli strumenti ritenuti più idonei, mettendo a disposizione di tutti i potenziali interessati i bandi, gli atti di programmazione e tutta la documentazione e le attività realizzate riguardanti il PO FESR e il relativo Piano di Comunicazione;
- 3) informa periodicamente il Comitato di Sorveglianza illustrando le iniziative di informazione e di comunicazione realizzate e i mezzi di comunicazione adottati per divulgare il PO FESR;
- 4) aggiorna il Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) e il Rapporto finale del PO FESR con gli interventi informativi e pubblicitari realizzati per promuovere il Programma, sulla pubblicazione della lista dei beneficiari e sulle eventuali modifiche del PdC;
- 5) valuta gli interventi informativi e pubblicitari realizzati, in merito alla visibilità del PO FESR e al grado di consapevolezza dei cittadini sul ruolo svolto dall'Unione europea nell'Isola<sup>8</sup>;
- 6) sensibilizza i Responsabili di Linea di Attività sugli adempimenti in materia di informazione e pubblicità affinché vigilino sulla loro corretta applicazione da parte dei beneficiari;
- 7) informa il cittadino della pubblicazione della lista dei beneficiari e ne cura la pubblicazione e l'aggiornamento nel sito istituzionale [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) e la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione nel sito [www.politichecomunitarie.it](http://www.politichecomunitarie.it)<sup>9</sup>;
- 8) organizza interventi informativi per i potenziali beneficiari<sup>10</sup> con il coinvolgimento di autorità nazionali, regionali e locali e agenzie di sviluppo; associazioni professionali; parti economiche e sociali; organizzazioni non governative; organizzazioni che rappresentano il mondo economico; centri

<sup>7</sup> Il PdC del POR FESR è stato notificato dalla Commissione europea il 14 novembre 2008 e modificato nel settembre 2009, è consultabile nel sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it).

<sup>8</sup> L'esito di tali valutazioni viene riportato nel RAE 2010 e nel Rapporto finale.

<sup>9</sup> La pubblicazione della lista dei beneficiari nel sito del Dipartimento delle Politiche Comunitarie è stata approvata con l'Accordo tra il Governo e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul rispetto degli obblighi di trasparenza e di informazione nell'utilizzo dei fondi europei, del 26 novembre 2009.

<sup>10</sup> Per illustrare, ad esempio, le condizioni di ammissibilità da rispettare, le procedure d'esame delle domande di finanziamento e le rispettive scadenze; i criteri di selezione delle operazioni da finanziare; le persone di riferimento che possono fornire informazioni.

d'informazione sull'Europa e rappresentanze della Commissione nell'Isola; istituti educativi, al fine di amplificare l'informazione;

- 9) organizza almeno un evento informativo principale all'anno per presentare i risultati del PO FESR, i Grandi progetti e le *Best Practice*;
- 10) espone la bandiera dell'Unione Europea per una settimana a partire dal 9 maggio;
- 11) promuove la diffusione e lo scambio di esperienze e Buone Pratiche fra tutti gli attori dello sviluppo e partecipa ai gruppi di lavoro e alle attività in materia di informazione e pubblicità promosse dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea e dalle Reti nazionali e internazionali.

## 4. Casi particolari: progetti denominati “ammissibili”, di “prima fase” e “a cavallo”

Sono considerate “ammissibili” le operazioni realizzate con le risorse della Programmazione regionale unitaria 2007-2013 che sono ammesse alla rendicontazione del PO FESR 2007-2013, in quanto conformi:

1. agli obiettivi specifici/operativi delle Linee di Attività del Programma;
2. alle tipologie di operazioni finanziabili dalle Linee di Attività del Programma;
3. alle modalità di attuazione, ai requisiti di ammissibilità e ai criteri di valutazione individuati nel documento *PO FESR Sardegna 2007-2013 - Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni*, approvato con procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza il 23.12.2008 e ssmm;
4. alle regole di ammissibilità della spesa;
5. alla normativa comunitaria:
  - in materia di informazione e pubblicità;
  - sugli Appalti;
  - sugli Aiuti di Stato;
  - sull’Ambiente;
  - in materia di Pari Opportunità.

Sono considerati di “prima fase” le operazioni avviate con le risorse del PO FESR prima dell’approvazione dei criteri di selezione (23.12.2008), la cui appartenenza al Programma è subordinata alla verifica della conformità ai criteri di selezione approvati successivamente dal Comitato di Sorveglianza.

**Alle tipologie di Progetti denominati “ammissibili” e di “I fase” si applicano le stesse regole di informazione e pubblicità previste per il PO 2007-2013.**

Merita un’attenzione particolare la tipologia di progetti denominata “a cavallo”, vale a dire gli interventi avviati con il PO Sardegna 2000-2006, non conclusi alla data del 30 giugno 2009 e completati con i Fondi del PO FESR 2007-2013.

Per tali operazioni, i Beneficiari – che avranno già assolto agli obblighi previsti dalla normativa per il periodo 2000-2006 – entro i 6 mesi successivi alla data di conclusione dell’intervento dovranno apporre la targa esplicativa permanente di cui al punto 1.

## III PARTE *Gli strumenti*

### 1. Estratto della normativa comunitaria aggiornato al 31.12.09

**Reg. CE n. 1083 del Consiglio** dell'11 luglio 2006 art. 69

#### **CAPO III**

#### **Informazione e pubblicità**

#### **Articolo 69**

#### *Informazione e pubblicità*

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione del programma operativo forniscono informazioni circa i programmi cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono destinate ai cittadini dell'Unione europea e ai beneficiari allo scopo di valorizzare il ruolo della Comunità e garantire la trasparenza dell'intervento dei Fondi.

La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

2. L'autorità di gestione del programma operativo è responsabile della pubblicità conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

**Reg. CE n. 1828 della Commissione** dell'8 dicembre 2006 artt. 2-10 e dall'Allegato I

**Rettifica del Reg. CE n. 1828 della Commissione** del 15 febbraio 2007: Art 2-10 "Informazione e pubblicità"; Allegato I "Regole di base per la composizione dell'emblema e indicazione dei colori standard";

**Reg. CE n. 846 della Commissione** del 1 settembre 2009.

#### **Sezione 1**

#### **Informazione e pubblicità**

#### **Articolo 2<sup>(7)</sup>**

#### *Preparazione del piano di comunicazione*

1. Un piano di comunicazione, e tutte le principali modifiche pertinenti, viene redatto dall'autorità di gestione relativamente al programma operativo di cui è responsabile oppure dallo Stato membro relativamente ad alcuni o a tutti i programmi operativi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) o dal Fondo di coesione.

2. Nel piano di comunicazione figurano almeno:

a) gli obiettivi e i gruppi di destinatari;

b) la strategia e il contenuto degli interventi informativi e pubblicitari destinati ai potenziali beneficiari, ai beneficiari e al pubblico che lo Stato membro o l'autorità di gestione è tenuto a intraprendere tenendo conto del valore aggiunto del sostegno comunitario a livello nazionale, regionale e locale;

c) il bilancio indicativo necessario per l'attuazione del piano;

d) i dipartimenti o gli organismi amministrativi responsabili dell'attuazione degli interventi informativi e pubblicitari;

e) un'indicazione del modo in cui gli interventi informativi e pubblicitari vanno valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità.

---

(7) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 45.

---

### **Articolo 3<sup>(8)</sup>**

#### *Esame della compatibilità del piano di comunicazione*

Lo Stato membro o l'autorità di gestione presenta il piano di comunicazione alla Commissione entro quattro mesi dalla data di adozione del programma operativo oppure, se il piano di comunicazione riguarda due o più programmi operativi, dalla data di adozione dell'ultimo di tali programmi.

In assenza di osservazioni inviate dalla Commissione entro due mesi dal ricevimento del piano di comunicazione, quest'ultimo è considerato conforme all'articolo 2, paragrafo 2.



Qualora la Commissione invii osservazioni entro due mesi dal ricevimento del piano di comunicazione, lo Stato membro o l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, entro due mesi, un piano di comunicazione modificato.

In assenza di ulteriori osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla presentazione del piano di comunicazione modificato, quest'ultimo viene considerato attuabile.

Lo Stato membro o l'autorità di gestione inizia le attività informative e pubblicitarie di cui agli articoli 5, 6, e 7, se pertinente, anche in assenza della versione definitiva del piano di comunicazione.

---

(8) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 45.

---

#### **Articolo 4<sup>(9)</sup>**

##### *Attuazione e sorveglianza del piano di comunicazione*

1. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza di ogni programma operativo riguardo a quanto segue:

- a) il piano di comunicazione e i progressi nella sua attuazione;
- b) gli interventi informativi e pubblicitari realizzati;
- c) i mezzi di comunicazione utilizzati.

L'autorità di gestione fornisce al comitato di sorveglianza esempi di tali interventi.

2. I rapporti annuali e il rapporto finale sull'esecuzione dei programmi operativi di cui all'[articolo 67 del Regolamento \(CE\) n. 1083/2006](#) comprendono:

- a) esempi degli interventi informativi e pubblicitari relativi al programma operativo effettuati nell'ambito dell'attuazione del piano di comunicazione;
- b) le disposizioni relative agli interventi informativi e pubblicitari di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d), compreso, se del caso, l'indirizzo elettronico al quale possono essere trovati tali dati;
- c) il contenuto delle principali modifiche apportate al piano di comunicazione.

Nel rapporto annuale relativo al 2010 e nel rapporto finale di esecuzione figura un capitolo nel quale gli interventi informativi e pubblicitari vengono valutati in termini di visibilità dei programmi operativi e di consapevolezza del ruolo svolto dalla Comunità, come prescritto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e).

3. I mezzi utilizzati per l'attuazione, la sorveglianza e la valutazione del piano di comunicazione sono proporzionali agli interventi informativi e pubblicitari indicati nel piano di comunicazione.

---

(9) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 45.

---

## **Articolo 5<sup>(10)</sup>**

### *Interventi informativi relativi ai potenziali beneficiari*

1. L'autorità di gestione, conformemente al piano di comunicazione, assicura che il programma operativo venga ampiamente diffuso assieme ai dati sui contributi finanziari dei Fondi pertinenti e sia accessibile a tutti gli interessati.

Essa garantisce inoltre che le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso il programma operativo siano diffuse il più ampiamente possibile.

2. L'autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare e dettagliate riguardanti almeno:

a) le condizioni di ammissibilità da rispettare per poter beneficiare del finanziamento nel quadro del programma operativo;

b) una descrizione delle procedure d'esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;

c) i criteri di selezione delle operazioni da finanziare;

d) le persone di riferimento a livello nazionale, regionale o locale che possono fornire informazioni sui programmi operativi.

L'autorità di gestione informa altresì i potenziali beneficiari della pubblicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera d).

3. L'autorità di gestione, conformemente alle leggi e alle prassi nazionali, associa agli interventi informativi e pubblicitari almeno uno dei seguenti organismi che possono diffondere ampiamente le informazioni di cui al paragrafo 2:

- a) autorità nazionali, regionali e locali e agenzie per lo sviluppo;
- b) associazioni professionali;
- c) parti economiche e sociali;
- d) organizzazioni non governative;
- e) organizzazioni che rappresentano il mondo economico;
- f) centri d'informazione sull'Europa e rappresentanze della Commissione negli Stati membri;
- g) istituti educativi.

---

(10) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 45.

---

#### **Articolo 6<sup>(11)</sup>**

##### *Interventi informativi relativi ai beneficiari*

L'autorità di gestione informa i beneficiari che accettando il finanziamento essi accettano nel contempo di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d).

---

(11) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 45.

---

#### **Articolo 7<sup>(12)</sup>**

##### *Responsabilità dell'autorità di gestione relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico*

1. L'autorità di gestione assicura che gli interventi informativi e pubblicitari siano realizzati conformemente al piano di comunicazione che mira alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al pertinente livello territoriale.

2. Compete all'autorità di gestione la responsabilità di organizzare almeno i seguenti interventi informativi e pubblicitari<sup>(13)</sup>:

a) un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio di un programma operativo, anche in assenza della versione definitiva del piano di comunicazione;

b) almeno un'attività informativa principale all'anno, come stabilito nel piano di comunicazione, che presenti i risultati dei programmi operativi nonché, se del caso, dei grandi progetti;

c) l'esposizione della bandiera dell'Unione europea per una settimana a partire dal 9 maggio davanti alle sedi delle autorità di gestione;

d) la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

I nomi dei partecipanti a un'operazione del FSE non vengono indicati.

---

(12) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 45.

(13) Alinea così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 5 maggio 2009, n. L 111.

---

### **Articolo 8<sup>(14)</sup>**

#### *Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico*

1. Ai beneficiari spetta informare il pubblico, mediante le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi.

2. Il beneficiario espone una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative entro sei mesi dal completamento di un'operazione che rispetta le seguenti condizioni:

a) il contributo pubblico totale all'operazione supera 500.000 EUR;

b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

La targa indica il tipo e la denominazione dell'operazione, oltre alle informazioni di cui all'articolo 9. Le informazioni di cui all'articolo 9 costituiscono almeno il 25% della targa<sup>(15)</sup>.

Qualora non sia possibile collocare una targa esplicativa permanente su un oggetto fisico come indicato al primo comma, lettera b), sono adottate altre misure appropriate per pubblicizzare il contributo della Comunità<sup>(16)</sup>.

3. Durante l'attuazione dell'operazione il beneficiario installa un cartello nel luogo delle operazioni conformi alle seguenti condizioni:

a) il contributo pubblico totale all'operazione supera 500.000 EUR;

b) l'operazione consiste nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi costruttivi.

Le informazioni di cui all'articolo 9 occupano almeno il 25% del cartello.

Quando l'operazione è completata il cartello è sostituito dalla targa esplicativa permanente di cui al paragrafo 2.

4. Se un'operazione riceve finanziamenti nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE o, se del caso, se un'operazione è finanziata dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario garantisce che i partecipanti all'operazione siano stati informati di tale finanziamento.

Il beneficiario informa in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal FSE, dal FESR o dal Fondo di coesione.

In qualsiasi documento riguardante tali operazioni, compresi i certificati di frequenza o altri certificati, figura una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato cofinanziato dal FSE o, se del caso, dal FESR o dal Fondo di coesione.

---

(14) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 45.

(15) Frase così sostituita dall'*articolo 1 del Regolamento (CE) n. 846/2009*, con decorrenza indicata al suo articolo 2.

(16) Comma aggiunto dall'*articolo 1 del Regolamento (CE) n. 846/2009*, con decorrenza indicata al suo articolo 2.

---

### **Articolo 9<sup>(17)</sup>**

#### *Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e pubblicitari relativi all'operazione*

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari effettuate dalle autorità di gestione o dai beneficiari e destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico comprendono quanto segue <sup>(18)</sup>:

a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all'allegato I, e un riferimento all'Unione europea;

b) l'indicazione del Fondo pertinente:

a) per il FESR: «Fondo europeo di sviluppo regionale»;

b) per il Fondo di coesione: «Fondo di coesione»;

c) per il FSE: «Fondo sociale europeo»;

c) una frase, scelta dall'autorità di gestione, che evidenzi il valore aggiunto dell'intervento comunitario, preferibilmente: «Investiamo nel vostro futuro».

Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte le lettere b) e c) non si applicano.

Qualora un intervento informativo o pubblicitario promuova varie operazioni cofinanziate da più di un Fondo, l'indicazione di cui alla lettera b) non è richiesta <sup>(19)</sup>.

---

(17) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 45.

(18) Alinea così sostituita dall'*articolo 1 del Regolamento (CE) n. 846/2009*, con decorrenza indicata al suo articolo 2.

(19) Comma aggiunto dall'*articolo 1 del Regolamento (CE) n. 846/2009*, con decorrenza indicata al suo articolo 2.

---

## **Articolo 10<sup>(20)</sup>**

### *Rete e scambio di esperienze*

1. Ogni autorità di gestione designa persone di riferimento responsabili delle informazioni e della pubblicità e ne informa la Commissione. Gli Stati membri possono inoltre designare un'unica persona di riferimento per tutti i programmi operativi.
2. È possibile istituire reti comunitarie che comprendano tutte le persone designate a norma del paragrafo 1 al fine di assicurare lo scambio di pratiche esemplari, inclusi i risultati dell'attuazione del piano di comunicazione, nonché lo scambio di esperienze durante l'attuazione degli interventi informativi e pubblicitari nell'ambito della presente sezione.
3. Gli scambi di esperienze nel settore dell'informazione e della pubblicità possono essere sostenuti mediante l'assistenza tecnica di cui all'*articolo 45 del Regolamento (CE) n. 1083/2006*.

---

(20) Il testo del presente regolamento è stato così sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 15 febbraio 2007, n. L 45.

## 2. Glossario dei termini comunitari

**Autorità di Gestione (AdG):** è responsabile della gestione e attuazione del Programma. Nell'Amministrazione Regionale, l'AdG del PO FESR è il Centro Regionale di Programmazione e tali funzioni sono in capo al Direttore Generale.

**Beneficiario:** un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'attuazione dell'operazione. Per i Regimi di aiuti i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico.

**Comitato di Sorveglianza (Cds):** è l'organismo che accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma. Esso è composto dal Presidente della Regione o un suo delegato, che lo presiede; dai rappresentanti della Regione; dello Stato della Commissione europea; del Partenariato istituzionale, economico e sociale; da un rappresentante della Commissione europea. Il CdS si riunisce almeno una volta all'anno per valutare il raggiungimento dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del Programma; propone all'AdG eventuali revisioni del Programma.

**FESR:** il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) è stato istituito nel 1975 e contribuisce a ridurre gli squilibri esistenti fra le regioni della Comunità. In particolare il FESR contribuisce al finanziamento di: investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro stabili; investimenti in infrastrutture; sostegno e servizi alle imprese (creazione di strumenti finanziari quali il capitale di rischio, i fondi per mutui e fondi di garanzia etc).

**Fondi strutturali:** sono i fondi comunitari che servono a finanziare le azioni "strutturali" dell'Unione, ossia quelle miranti a ridurre i divari di sviluppo tra le regioni. Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è il principale strumento finanziario dei programmi regionali.

**Operazione:** è un progetto o un gruppo di progetti, selezionato sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza e attuato da uno o più beneficiari, che concorre al conseguimento degli obiettivi dell'Asse prioritario di riferimento del Programma.

**Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013:** è il Documento con il quale la Regione Sardegna ha fissato le strategie di sviluppo e ha programmato le risorse finanziarie per il periodo 2007-2013 provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dai fondi statali e regionali. Tali risorse contribuiranno a rendere la Sardegna più competitiva, a migliorare la qualità della vita dei cittadini nelle città, i servizi e l'accessibilità, a favorire la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico, la ricerca, l'innovazione e l'occupazione.

**Piano di Comunicazione (PdC):** è il documento attraverso il quale vengono programmate tutte le attività di comunicazione e informazione e i mezzi che verranno adottati per divulgare e pubblicizzare PO FESR.

**Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) e Rapporto Finale (RFE):** il RAE è il Documento che fornisce annualmente un quadro esauriente dell'attuazione del Programma, descrivendone il suo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati, le spese sostenute dai beneficiari etc., i Grandi progetti, le azioni di informazione e pubblicità messe in campo etc. Tali informazioni vengono riportate, al termine della



Programmazione 2007-2013, nel Rapporto Finale, il Documento conclusivo relativo al PO FESR che descrive quanto attuato nel corso della Programmazione 2007-2013 focalizzando l'attenzione sulle risorse spese, i progetti realizzati, i risultati e gli impatti conseguiti, le azioni di informazione e pubblicità realizzate etc.

**Responsabile di Linea di Attività (RdLA):** i Responsabili delle Linee di Attività del PO FESR sono i Dirigenti di Servizio regionali che gestiscono le linee di propria competenza; predispongono e approvano, ove previsto, i bandi e le circolari per l'acquisizione delle istanze di finanziamento o di contributo. Interagiscono con l'Autorità Ambientale e con l'Autorità per le Pari Opportunità, assicurando il rispetto dei principi orizzontali. Verificano infine la coerenza delle Linee di Attività, tenendo conto delle diverse fonti di finanziamento.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione Europea  
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

PO FESR Sardegna  
Linea d'Azione 7.1.3 a - Azioni di informazione e pubblicità  
sugli interventi finanziati

